

# Comune dell'Aquila

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40

**OGGETTO: PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA COLLEMAGGIO RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DEI SUOLI RICOMPRESI TRA IL PERIMETRO DI ML 200 DAL MURO DEL CIMITERO ED IL LIMITE DELLA FASCIA DI RISPETTO DEFINITO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N.RI 90/2013 E 65/2015 -LATO EST DEL CIMITERO- ADOZIONE**

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di aprile, legalmente convocato con avviso n. 35134 del 12/04/2022 per le ore 09:30 si è riunito in L'Aquila, presso il Palazzetto dei Nobili, alle ore 10.32, il Consiglio comunale in Sessione straordinaria di seconda convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale avv. Roberto Tinari e la partecipazione del Vice Segretario Generale avv. Domenico de Nardis.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

1	BIONDI Pierluigi	No	18	IORIO Emanuela	No
2	ALBANO Stefano	No	19	LANCIA Ersilia	Si
3	BONANNI Anna-Lucia	No	20	MANCINELLI Chiara	Si
4	BONTEMPO Luciano	Si	21	MANCINI Angelo	Si
5	COLANTONI Ferdinando	Si	22	MASCIOCCO Giustino	No
6	CUCCHIARELLA Laura	Si	23	MORELLI Berardino	Si
7	D'ANGELO Daniele	No	24	NARDANTONIO Antonio	Si
8	D'ANGELO Silvia	Si	25	PALUMBO Stefano	Si
9	DE BLASIS Elisabetta	Si	26	ROCCI Luca	No
10	DE MATTEIS Giorgio	Si	27	ROMANO Paolo	Si
11	DE SANTIS Francesco	Si	28	SANTANGELO Roberto	Si
12	DE SANTIS Lelio	Si	29	SCIMIA Leonardo	Si
13	DEL BEATO Tiziana	Si	30	SERPETTI Elia	Si
14	DELLA PELLE Giancarlo	Si	31	SILVERI Roberto Junior	No
15	DI BENEDETTO Americo	No	32	TINARI Roberto	Si
16	DI LUZIO Luigi	Si	33	VICINI Elisabetta	No
17	DUNDEE Marcello	Si		<b>Totali</b>	<b>23</b>

Partecipa alla seduta l'Assessore Ferella. Assiste il consigliere non appartenente alla U.E. Edlira Banushaj.

Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta che è pubblica.



## Comune dell'Aquila



Esce il consigliere Mancini (n. 22).

Esce il consigliere Palumbo (n. 21).

Essendo stata deliberata in apertura di lavori la possibilità di porre direttamente al voto le prime tre proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, il Presidente apre le operazioni di voto relativamente al punto iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno recante ad oggetto: *"Piano di riqualificazione Acquasanta Collemaggio Riclassificazione urbanistica dei suoli ricompresi tra il perimetro di ml 200 dal muro del cimitero ed il limite della fascia di rispetto definito con deliberazioni Consiliari n.ri 90/2013 e 65/2015 - Lato Est del cimitero – Adozione"*.

Escono i consiglieri De Matteis e Romano (n. 19).

Il Presidente accertato che nessun consigliere chiede di intervenire, pone in votazione per appello nominale la proposta di deliberazione nel testo che di seguito si riporta:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO CHE

Il cimitero del Capoluogo è stato collocato, sin dal 1865, nell'area corrispondente all'ex orto del convento dei monaci Olivetani dell'Ordine benedettino sito lungo la ex strada Statale del Gran Sasso d'Italia. La struttura venne inaugurata il 26 Settembre del 1865;

Nel corso del tempo l'impianto ha subito vari ampliamenti necessari per adeguare la capienza della struttura alle sempre nuove esigenze sia quantitative, derivanti dall'aumento della popolazione, che qualitative connesse alla richiesta di spazi per la costruzione di manufatti privati; Conseguente alla variazione del perimetro del cimitero derivò la posizione della fascia di tutela igienico sanitaria dello stesso.

In ultimo la profondità della fascia di rispetto è stata definita con la variante al P.R.G. denominata *-Piano di riqualificazione della viabilità denominato "Acquasanta/Collemaggio – accesso orientale al Capoluogo"*, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 161 del 20/05/2002.


Con tale variante, ridefinita la fascia di rispetto nella profondità di ml 100 dal muro di cinta del cimitero, venne dato nuovo assetto urbanistico ai compendi sottratti al vincolo di rispetto cimiteriale.

In rapporto ai contenuti del citato Piano di riqualificazione Acquasanta/Collemaggio l'Avv.to Concetta Maria Presti, residente in L'Aquila, via Scuola della Torretta, proprietaria di un'immobile ricadente nell'ambito della variante urbanistica impugnò gli atti di approvazione innanzi al TAR dell'Aquila iscrivendoli ai n.ri 345/01, 253/02 e 705/04 del Reg. Ric.;

Il Tribunale Amministrativo con sentenza n. 1141 del 25.06.2008 accolse i ricorsi annullando gli atti impugnati;

In sede di appello il C.d.S., Sez. IV, con Sent. n. 1645/11, nel dichiarare improcedibili, per carenza di interesse, *"le ulteriori censure riproposte dall'appellante incidentale"* confermava le statuizioni del Giudice di primo grado *"in ragione della portata conformativa della sentenza"*.

Stante la condizione derivante dalle citate decisioni giurisprudenziali, il Consiglio comunale, con deliberazione n° 89 del 12 agosto 2013, preso atto delle sentenze, ridefinita la profondità della fascia di



## Comune dell'Aquila

rispetto nella misura legale di ml 200 dal perimetro del cimitero ed effettuata la ricognizione dello stato di fatto, dava atto della permanente validità della variante al P.R.G., denominata “Piano di Riqualificazione - Acquasanta – Collemaggio - accesso orientale al Capoluogo” per le porzioni di suolo esterne al limite di 200 metri dal muro di cinta dell’impianto cimiteriale, non essendo tali porzioni fatte oggetto di controversia.

### RILEVATO

La permanente esigenza di portare ad effetto la variante al P.R.G. denominata “Piano di riqualificazione della viabilità area Acquasanta - Collemaggio”, definire la fascia di rispetto del cimitero al fine della corretta e coerente riorganizzazione e rifunzionalizzazione operativa degli interventi pubblici, di pubblico interesse e dei piani urbanistici di terzo livello programmati con la variante al P.R.G. oltre che per dare definizione agli interventi posti in essere a seguito dell’evento sismico del 2009, il dirigente del Settore Pianificazione dl Comune con note Prot. n° 33258 del 10/05/2013 e Prot. 39665 del 3/06/2013 chiedeva, ai sensi dell’art. 338 del T.U.LL.SS. n. 1265/1934 ed art. 28 L. 166/2002, al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di L’Aquila, parere preventivo propedeutico alla riduzione della fascia di rispetto secondo i limiti di seguito rappresentati:


- *Lato nord del cimitero compreso tra via Panella e la S.S. 17 per il Gran Sasso d’Italia: riduzione della fascia di rispetto del cimitero da ml 200 a ml 100 con margine lievemente maggiore nel lato sinistro (ovest) in corrispondenza del Piazzale degli Olivetani, in funzione della precedente statuizione pianificatoria;*
- *Lato est del cimitero compreso tra la S.S. del Gran Sasso e via Scuola della Torretta: riduzione della fascia di rispetto da ml 200 a ml 100 e la riduzione a ml 50 per l’area di sedime del MUSP sulla quale insiste la Scuola elementare “De Amicis” nella porzione eccedente il limite di ml 100 e limitatamente al periodo di esistenza della scuola stessa;*
- *Lato sud del cimitero compreso tra via A. Cencioni e via della Polveriera: riduzione dagli attuali ml 200 a ml 100;*
- *Lato ovest del cimitero compreso tra via Panella e via A. Cencioni (ex via della Crocetta): riduzione delle porzioni della fascia di rispetto definite in ml 200 (statuizione giurisprudenziale) ed a ml 100 (deliberazioni consiliari n.ri 24 e 25 del 1970) a ml 50 per le porzioni a monte (o nord) con progressivo aumento sino a definire la dimensione della fascia in coincidenza con il lato sinistro di via Montorio al Vomano (ex v. della Crocetta) con chiusura della stessa al ricongiungimento con la posizione della fascia di rispetto attribuita con la D. di C.C. n° 51/05;*

Il dirigente del Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di L’Aquila con lettera Prot. n. 0054480/13 dell’11/06/13 forniva parere favorevole alla riduzione della fascia di rispetto nel segno della seguente annotazione:

*Consultati il carteggio allegato alla domanda in oggetto e gli elaborati grafici, che con la presente si restituiscono timbrati e vistati, visti l’art. 338 del T.U. LL.SS. R.D. 1265/34 e l’art. 28 della L. 166/02, si esprime, parere favorevole alla proposta di riduzione dell’ampiezza della fascia di rispetto del Cimitero del Capoluogo, così come indicato nella documentazione progettuale fornita, per quanto di esclusiva competenza igienico – sanitaria del Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica del dipartimento di Prevenzione della ASL.*

*PRESCRIZIONI: come da art. 28 punto b della L. 166/02 si rimette al giudizio definitivo del Consiglio Comunale di L’Aquila. ... .. omissis ... ..*

Il Consiglio comunale, visto il parere della ASL dell’Aquila n° 54480/13, con deliberazione n° 90 del 12 agosto 2013 approvava la riduzione del perimetro della fascia di rispetto, nei limiti innanzi descritti, rimandando a successivi atti la riqualificazione delle porzioni di suolo sottratte alla fascia di rispetto del cimitero.



## Comune dell'Aquila

Con successiva deliberazione, n° 65 del 18 giugno 2015, il Consiglio comunale, visto il parere del Dirigente del Dipartimento di Prevenzione della ASL di L'Aquila di cui alla nota Prot. n° 28284 del 2/04/2015, approvava, ai sensi dell'art. 338 del T.U. LL.SS. R.D. 1264/34 e dell'art. 28 della L. 166/02, il nuovo elaborato grafico denominato “*Definizione Fascia di rispetto Cimitero del Capoluogo*” con il quale, preso atto di errori cartografici presenti nell'allegato alla D. di C.C. n° 90/13, veniva marginalmente rettificata la fascia di rispetto del lato nord del cimitero.

L'Avv. Presti procedeva ad impugnare innanzi al TAR dell'Aquila anche tali ultimi atti, secondo la sequenza temporale degli stessi; Con ricorso rubricato al Registro Ricorsi del Tribunale al n° 920/2010 per le deliberazioni consiliari ed atti connessi n.ri 89 e 90 del 2013 e con motivi aggiunti depositati in data 21 ottobre 2015 per la delibera consiliare n° 65 del 2015 ed atti collegati.

Il TAR dell'Aquila, in esito ai ricorsi dell'avv. Presti, con Sentenza n° 479 del 10 dicembre 2018 stabiliva:

*- accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso principale e per l'effetto dichiara la nullità delle deliberazioni n. 89 e n. 90 del 12 agosto 2013 del Consiglio del Comune dell'Aquila nella parte in cui dispongono:*

*a) la riduzione generalizzata della fascia di rispetto cimiteriale in misura inferiore a 200 metri dal perimetro del cimitero;*  
*b) la conferma della disciplina urbanistica della variante approvata con deliberazione n.162/2002 del Consiglio del Comune dell'Aquila per l'area che, in conseguenza della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, ne risulta estromessa;*

*- annulla il parere igienico - sanitario prot. 0054480/13 del 11/06/13 a firma del Dirigente S.I.E.S.P. e del Direttore S.I.E.S.P. e del Dipartimento di Prevenzione della ASL n. 1 di Avezzano, Sulmona, L'Aquila e, per l'effetto, annulla in parte la deliberazione n. 90 del 12 agosto 2013, nei sensi di cui in motivazione;*

*- accoglie in parte i motivi aggiunti e, per l'effetto, dichiara la nullità della deliberazione n. 65 del 18 giugno 2015 del Consiglio del Comune dell'Aquila nella parte in cui:*

*1) conferma la riduzione generalizzata della fascia di rispetto cimiteriale;*

*2) delibera di procedere alla ripianificazione urbanistica dell'area estromessa dalla fascia di rispetto cimiteriale per effetto della riduzione della stessa.*

Di fatto con la delibera n° 90/2013 non viene confermata alcuna disciplina urbanistica per nessuna area, né quelle sottratte al rispetto né altre, essendo la stessa riferita solo ed esclusivamente alla riduzione della fascia di rispetto, aspetto messo in netta evidenza in sede di appello dalla sentenza del C.d.S. n° 7598 del 27/11/2020; Contrariamente il Giudice di prime cure coglie nel segno quando riferisce in ordine validità della disciplina urbanistica per le aree poste all'esterno del limite di ml 200 dal perimetro del cimitero:


*2.4.1.1.1. Il TAR non ha infatti annullato in toto la variante Acquasanta-Collemaggio, come invece sostenuto dalla ricorrente, perché chiaramente la sentenza n. 1141/2008, laddove sancisce l'illegittimità della variante impugnata sotto il profilo assorbente e dirimente della violazione dell'art. 338 del novellato R.D. n. 1265/1934 (par. III.5.6) produce effetti demolitori della sola pianificazione della fascia di rispetto cimiteriale.*

*Né vi si oppone la natura unitaria del piano le cui previsioni, seppure omogenee e connesse in funzione dell'assetto unitario del territorio, restano distinte sul piano dell'idoneità a ledere le situazioni soggettive coinvolte; in tale ultima prospettiva si pone e deve porsi il sindacato giurisdizionale che resta vincolato a disporre la demolizione degli atti amministrativi, stanti il principio della domanda e di conservazione degli atti, limitatamente ai capi viziosi e lesivi dell'interesse azionato.*

In sede di appello il C.d.S., Sez. IV, con Sent. n. 7498 del 27/11/2020, pronunciandosi sul ricorso iscritto al Registro al n° 5509 del 2019, ha disposto:

... ..

*18. Il Collegio, in sostanza, osserva che la delibera:*



## Comune dell'Aquila

- reca una legittima (stante la mancanza di una rituale impugnazione del parere favorevole dell'ASL) riduzione della fascia de qua al fine di regolarizzare le strutture pubbliche o di interesse pubblico ivi insistenti, dettagliatamente indicate nella delibera stessa;

- non dispone in alcun modo in ordine alla destinazione urbanistica delle aree risultanti dalla riduzione di detta fascia, rimessa a "successivi atti", contro cui, dunque, ogni interessato potrà, eventualmente, far valere in giudizio le proprie ragioni.

18.1. Quanto, poi, alla questione dell'effettiva portata giuridica della disposta riduzione della fascia di rispetto, il Collegio osserva che la delibera non ha strutturalmente l'effetto di sanare le costruzioni private (recte, di interesse meramente privato) eventualmente presenti nell'area in tal modo sottratta alla fascia di rispetto di 200 metri dal perimetro cimiteriale stabilita dalla legge, in considerazione:

- della valenza assoluta del vincolo inaedificandi previsto, in proposito, dalla legge, non derogabile in via amministrativa;
- dell'assenza, nella delibera, dell'esplicitazione di una chiara volontà in tal senso;
- del fatto che la delibera veicola dichiaratamente la spendita del potere di cui all'art. 338, comma quinto, testo unico delle leggi sanitarie, cui una tale facoltà di sanatoria, attuale o prospettica, di opere private è funditus estranea;
- del fatto, infine, che l'effetto della sanatoria urbanistica presuppone l'esercizio di una potestà appunto urbanistica, mentre, nella specie, il Comune ha esercitato il diverso potere di cui al richiamato art. 338, comma quinto, testo unico delle leggi sanitarie.

18.2. Non è superfluo, inoltre, osservare che, in omaggio al principio di conservazione dei valori giuridici (precipitato tecnico del principio di buon andamento della P.A.), gli atti amministrativi debbono essere interpretati, ove possibile, in modo che risultino conformi alla legge.

18.3. Intesa in tal modo, pertanto, la delibera n. 90 non presenta profili né di illegittimità, né, tanto meno, di nullità.

19. Quanto alle censure svolte dalla ricorrente in primo grado ed in questa sede riproposte, il Collegio osserva che:

- il settimo motivo, afferente alla dichiarazione di immediata esecutività della delibera n. 89, è improcedibile, alla luce della riscontrata legittimità della delibera; non si apprezza, peraltro, un concreto ed attuale interesse a coltivare la censura;
- l'undicesimo motivo, afferente all'assunta contraddittorietà fra la parte motiva e la parte dispositiva della delibera n. 90, è assorbito dalla motivazione spesa supra dal Collegio in ordine alla delibera stessa;
- il tredicesimo motivo, afferente al parere dell'ASL, è inammissibile, attesa la mancanza della rituale impugnazione del parere medesimo;
- il quattordicesimo motivo, con cui si censura il fatto che la delibera n. 90 sia stata assunta senza richiedere nuovamente il parere del Genio civile, in tesi necessario stante la valenza di conferma della variante disposta con la delibera n. 162 del 2002, è assorbito dalla motivazione spesa supra dal Collegio in ordine alla delibera n. 90: in sostanza, giacché tale delibera non veicola alcuna conferma della variante, non era evidentemente necessario acquisire nuovamente il parere del Genio civile.


20. Infine, le argomentazioni relative all'effettivo portato dispositivo della delibera n. 90 valgono anche con riferimento alle doglianze svolte nei confronti della delibera n. 65, recante, nella parte dispositiva, la mera "correzione cartografica" degli allegati alla delibera n. 90 e la conseguente individuazione della "area da ripianificare".

20.1. Il portato giuridico della "correzione cartografica" deve essere inteso ai sensi e con gli effetti già indicati con riferimento alla delibera n. 90 e, dunque, di per sé non è contra legem; specularmente, giacché la delibera n. 65 non dispone un'attuale, concreta ed effettiva ripianificazione, non presenta autonomi profili di legittimità. .... ;

Conclusivamente il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Comune e, a parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il ricorso di primo grado in parte inammissibile ed in parte infondato.

### CONSIDERATO CHE

Le porzioni di suolo comprese tra il limite di ml 200 dal perimetro del cimitero, di cui alla D. di C.C. n° 89/2013 ed il limite definito con le successive deliberazioni consiliari n° 90/2013 e n° 65/2015 risultano, allo stato attuale, prive di disciplina urbanistica.



## Comune dell'Aquila

Corre l'obbligo, in capo al Comune, procedere alla pianificazione delle aree prive di disciplina urbanistica stante che lo strumento urbanistico generale deve considerare, ex art. 7, p.to 1, L.U. 1150/1942, la totalità del territorio.<sup>1</sup>

Il Piano di Riqualificazione Acquasanta/Collemaggio ha dato luogo ad interventi conseguenti a proposte di programmi integrati derivanti da procedure avviate in attuazione del Programma quadriennale di edilizia residenziale pubblica varato dalla Regione Abruzzo ai sensi della L. 179/92, di attività riconducibili a strumenti particolareggiati di iniziativa pubblica o privata di interesse pubblico e della riorganizzazione e/o ridefinizione di suoli già destinati, dallo strumento urbanistico generale, a servizi pubblici, a viabilità di interesse locale, a verde pubblico etc.

Peraltro, in attuazione dei sopra citati strumenti di pianificazione di dettaglio, indirizzati alla razionalizzazione dell'intera area compresa nel Piano di Riqualificazione Acquasanta/Collemaggio, tra le altre, sono state realizzate una serie di opere pubbliche e di interesse generale con particolare riferimento a:

- Parcheggi pubblici di Acquasanta;
- Stadio di Acquasanta e relativo parcheggio e viabilità;
- Intervento di edilizia produttiva/commerciale e parcheggi pubblici;
- Programmi Integrati di edilizia residenziale;
- Insediamento di edilizia socio-sanitaria;
- Insediamento per attrezzature generali sociosanitarie "S" attuata ai sensi e per gli effetti della L. 5/02/1992 n° 104 già introdotta a seguito di deliberazione consiliare n° 49 del 30/03/1998;
- Vari adeguamenti viari nell'ambito di riferimento;
- Rotatoria svincolo per Gignano.

A seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009 sono stati attuati, nella fascia compresa tra i 100 e 200 metri dalle mura del cimitero, nuovi interventi di edilizia scolastica, quali:

- il Conservatorio di Musica con annesso l'Auditorium nel lato nord-est;
- la Scuola Elementare De Amicis, sul lato est, quest'ultima in parte ricadente anche nella fascia compresa tra i 50 e 100 metri dal cimitero;


---

<sup>1</sup> *Sussiste l'obbligo in capo al comune di procedere alla nuova pianificazione urbanistica dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica (C.d.S., sez. IV, 27/12/2001, n° 6415);*

*Da tale obbligo il Comune non è esonerato per l'applicabilità, nei casi in questione, della disciplina dettata dalle disposizioni applicabili alle cosiddette zone bianche di cui all'art. 9, d.p.r. 6.6.2001 n° 380. Si tratta di disciplina che ha natura provvisoria e non può pertanto sostituirsi alla disciplina che la legge affida alle responsabili valutazioni del Comune (TAR Toscana Firenze, sez. I, 23/06/2008, n° 1654);*

Le aree comprese nel perimetro dei centri abitati risultano inoltre connotate, per effetto della mancanza della destinazione urbanistica, da un regime di inedificabilità permanente dati i parametri definiti nell'art. 9 del d.P.R. 380/2001;

*La perdurante inerzia dell'Amministrazione munita della podestà di adottare scelte di governo del territorio crea un vuoto di disciplina intollerabile alla luce degli obblighi di amministrazione attiva imposti al comune dall'ordinamento nel suo complesso (TAR Puglia, Lecce. Sez. I, 8/02/2007, n° 371);*



## Comune dell'Aquila

- la sede della Facoltà di Economia e Amministrazione delle Imprese, Operatore Giuridico di Impresa ed Operatore dell'Informazione di Economia del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi dell'Aquila, sul lato nord-ovest, nell'ambito del complesso demaniale già sede del Centro di Giustizia Minorile dell'Aquila ove ha collocazione l'Istituto penale per i Minorenni.

In quest'ultima area, appartenente al demanio, inclusa nella fascia compresa tra 50 e 200 metri dalle mura del cimitero, in contiguità con gli edifici del complesso minorile, sono state realizzate strutture varie funzionali alle attività dei Vigili del Fuoco del Comando di L'Aquila.

### PRESO ATTO

Che nella deliberazione consiliare n° 38/2001 di adozione della Variante "Acquasanta Collemaggio", è riportato:

.....

*Che nel Piano predisposto ... .. con riferimento ad un ambito territoriale più ampio, è stata data evidenza, riportandone lo stato di fatto e di diritto consolidatosi, ad interventi conseguenti a proposte progettuali in avanzata fase di formazione, formulate in base alla legislazione e normativa vigente ed a previsioni di zonizzazioni urbanistiche, derivanti o dalla necessità di adeguamento dell'assetto territoriale alle risultanze di impegni assunti dall'Amministrazione comunale o per la definizione di procedimenti in essere in sede giurisdizionale;*

.....


*Preso atto che il suddetto Piano di riqualificazione è stato sottoposto alla Commissione Urbanistica, che nella seduta del 22.9.2000 ha espresso il seguente parere: -La commissione esaminata la proposta di sistemazione degli accessi della zona est della città; valutando positivamente le nuove destinazioni ipotizzate sia per i nuovi tracciati della viabilità che, in modo più generale per alcune aree attinenti ad un nuovo stato di fatto o di diritto consolidatosi e/o in itinere; ... ..  
... .. fermo restando che lo studio non vada ad inficiare, secondo il convincimento di questa commissione, alcuna previsione futura del "nuovo P.R.G." ma che anzi, così come redatta e con i perfezionamenti suggeriti contribuisca a concretizzare gli indirizzi per la migliore redazione dello stesso, esprime unanimemente parere favorevole;*

.....

*Considerato che in sede di esame della precedente proposta di deliberazione da parte della II Commissione consiliare è stata proposta l'integrazione delle previsioni progettuali con l'inserimento delle aree oggetto di proposte di programmi di riqualificazione urbana relative a precedenti bandi emanati dall'Amministrazione, l'eliminazione della zona TN, nonché la eliminazione della previsione di viabilità di collegamento di via della Crocetta con la sommità della collina di Collemaggio e l'inserimento dell'area già destinata a P.E.E.P. ed oggetto di diffida ai sensi dell'art. 43 della L.R. 3.3.1999 n° 11;*

Della deliberazione n° 93 di controdeduzione alle osservazioni e della deliberazione consiliare n° 161/2002 di approvazione della suddetta variante nella quale è stabilito:

*che il piano riguarda un ambito territoriale ... .. riferito ... .. ad area di studio valutata opportuna ed indispensabile ... .. sia in rapporto agli stati di fatto consolidatisi nel territorio limitrofo all'ambito originario ed alle necessità derivata, che alla conseguente ricerca di migliori soluzioni per gli assetti della viabilità di accesso e smistamento; che, quindi, nello stesso è stata data evidenza ad interventi conseguenti a proposte progettuali, formulate in base alla legislazione e normativa vigenti ed a previsioni di zonizzazioni urbanistiche, derivanti da programmi di intervento predisposti in rapporto a pregresse procedure concorsuali (Progr. Integr. e di Rec. Urb.), da precedenti approvazioni, dalla necessità di adeguamento dell'assetto territoriale alle risultanze di impegni assunti dall'Amministrazione comunale o per la definizione di procedimenti posti in essere in sede giurisdizionale quali, ad esempio, l'intervento proposto in zona per attrezzature generali in località Strinella Alta formulata dalla Soc. Edil Porta Romana (delib. C.C. n° 162 del 30/11/2000), il Programma Integrato di Intervento in località Torretta proposto ai sensi dell'art. 30bis della L.R. 18/83 nel testo in vigore, dalla Soc. Lattanzi Costruzioni e Gino Ciocca ed altri (delib. C.C. n. 165 del 4/12/2000), l'area di intervento in località Acquasanta della Soc. "Il Capitello", oggetto di precedenti contenziosi con le ditte*



## Comune dell'Aquila

*proprietarie, l'area della ditta Colaiuda Angelo (delib. G.C. n. 187/99), oltre la definizione della destinazione d'uso delle aree non più interessate dal restringimento della fascia di rispetto cimiteriale e di quelle non consone con le caratteristiche di "ambiente urbano" dell'ambito considerato;*

.....

*... .. l'avvenuta previsione di aree per attrezzature generali "S" nell'ambito della zona di rispetto cimiteriale ed in quella non più soggetta a tale vincolo, discende anch'essa dal recepimento della precedente adozione di specifica variante al P.R.G., ai sensi e per gli effetti della L., 5.02.1992 n° 104, avvenuta con deliberazione consiliare n° 49 del 30.03.1998, sicché nella previsioni del Piano di Riqualificazione ... .. deve intendersi recepito il progetto per l'attrezzatura socio-sanitaria già approvato nelle forme del piano volumetrico, tenuto altresì conto che l'edificazione è tutta esterna alla fascia di rispetto cimiteriale stabilita in 100 mt.*

Che, ad ogni buon fine, le sentenze n° 1141 del 25.06.2008 del TAR di L'Aquila e n. 1645/11 della IV sezione del Consiglio di Stato con cui fu stata annullata la variante al P.R.G. denominata "Acquasanta/Collemaggio accesso orientale al Capoluogo" limitatamente alle porzioni di area ricomprese nel limite di ml 200 dal perimetro del cimitero sono fondate esclusivamente sulla incompletezza/inadeguatezza delle procedure amministrative afferenti di riduzione della fascia di rispetto del cimitero attuate nel 1970, nel 1972, 1977 e nel 2001.

### CONSIDERATO

Che non è nei programmi dell'Amministrazione comunale la previsione di ulteriori ampliamenti dell'area cimiteriale stante la presenza di spazi interni al comprensorio comunale ancora suscettibili di utilizzo o riutilizzo a fini di inumazioni e tumulazioni.


Che, in ogni caso, in rapporto all'utilizzazione degli ambiti territoriali circostanti per l'impianto cimiteriale del capoluogo, a meno di modificare totalmente l'assetto viario e quello urbanistico-edilizio ormai consolidato, è ormai impossibile formulare ipotesi di ampliamento dello stesso.

La necessità ed urgenza, stante il tempo trascorso, di attribuire a tale ambito territoriale destinazioni urbanistiche coerenti e idonee all'attuazione di opere pubbliche e di interventi urbanistici – e non semplicemente edilizi – utili a dare continuità e coerenza alla maglia urbana, nella permanenza, sia in termini cartografici che normativi, degli insediamenti di esclusivo carattere pubblico o di pubblico interesse, sopra elencati, attuati per sopperire alle carenze delle strutture pubbliche danneggiate dall'evento sismico del 2009 la cui riorganizzazione urbanistica può comportare adeguamenti perimetrali conseguenti a riallineamenti proprietari che non vanno ad incidere sul dimensionamento generale del Piano e sulla configurazione organizzativa e strategica.

Che lo strumento urbanistico generale deve essere informato da coerenza progettuale ed organizzativa del territorio sul quale va ad incidere, nel senso che non deve limitarsi al formale rispetto dei valori parametrici (quantitativi) stabiliti dagli standard urbanistici ma va calibrato in modo attento al rispetto della contestuale compatibilità di tutti gli elementi di significativa evidenza territoriale ed urbana, onde pervenire ad un sistema organico di pianificazione strategica idoneo a governare le crescenti complessità del territorio di riferimento.

Che l'ambito di riferimento risulta segnato da specificità ed evidenze territoriali ed antropiche, derivanti sia dalle destinazioni urbanistiche precedentemente attribuite, dal conseguente uso del territorio e, non ultimo, dagli insediamenti attuati a seguito del sisma, tali da poter individuare tre distinti ambiti di riferimento così definibili: 1) lato sud caratterizzato dalla destinazione prevalente di tipo residenziale; 2) dal est nel quale prevale la destinazione agricola; 3) lati nord ed ovest connotati da impianti di pubblici o di pubblico interesse (uffici dei Vigili del Fuoco, Conservatorio di musica, Facoltà di Economia e Commercio, Centro di Giustizia minorile, stadio di Acquasanta ecc.).

RITENUTO



## Comune dell'Aquila

Dover ricondurre, ai fini della migliore e più razionale organizzazione territoriale, i descritti ambiti ad altrettanti disegni pianificatori definendo per ognuno la relativa specifica variante.

### VISTO

Il parere del Genio Civile, reso ai sensi dell'art. 13 della L.2.2.1974 n. 64, acquisito in data 19.6.1979 n. 1233 in sede di pianificazione generale.

Il Parere del Genio Civile Prot. 422 del 14 febbraio 2001 riferito al “*Piano di riqualificazione urbana area Acquasanta – Collemaggio. Variante al P.R.G. – Parere Art. 13 L. 2/02/1974 n° 64*”;

Il piano di Riqualificazione Acquasanta/Collemaggio – Accesso orientale al Capoluogo approvato con deliberazione consiliare n° 161 del 20/05/2002.

La deliberazione consiliare n° 90 del 12/08/2013 con la quale è stata ridotta la profondità della fascia di rispetto del Cimitero di L'Aquila.

La deliberazione consiliare n° 65 del 18/06/2015 di parziale rettifica della precedente deliberazione n° 90/2013.

La delibera di Giunta comunale n° 249 del 22/06/2018 con la quale è stato dato mandato “*al Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Trasporti, per quanto evidenziato in narrativa, di procedere alla riqualificazione dei siti risultanti privi di disciplina urbanistica ponendo in essere ogni iniziativa all'uopo necessaria per l'adozione della variante*”.

La sentenza del Consiglio di Stato n° 7498 pubblicata il 27 novembre 2020 innanzi riportata in estratto.

Gli elaborati recanti le destinazioni urbanistiche delle porzioni di suolo da riqualificare del lato est del Cimitero comprese tra il limite di ml 200 dal muro di questo ed il perimetro ridefinito con deliberazioni consiliari n° 90/2013 e n° 65/2015:

Tav. n°	Oggetto
1	RELAZIONE DI SINTESI;
2	STRALCIO PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA COLLEMAGGIO – ADOZIONE VARIANTE AREE INTERNE AL PERIMETRO DI METRI 200 DAL CIMITERO: LATO EST.

### RILEVATO


Che sulle aree oggetto di riqualificazione urbanistica, come da nota dell'Ufficio Tutela Paesaggistica del Comune, non sono presenti vincoli di natura ambientale e che l'intero ambito ricade, nell'ambito del P.R.P., nella categoria di tutela e valorizzazione di tipo D) – con trasformazione a “regime ordinario” regolamentata dall'art. 1 della L.r. 12/11/2014 n° 40.

Che nell'ambito di riferimento, come da nota dell'Ufficio Usi civici del Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport del Comune, Prot. n° 88698 del 17/09/2018 *non risultano terreni di natura demaniale civica*.

Che con nota Prot. n° 48130 del 16/05/2018 è stata consegnata all'Autorità competente, Settore Ambiente del Comune, la Relazione preliminare redatta ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 afferente al parere di assoggettabilità di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Che il Settore Ambiente con nota Prot. 55471 del 6/06/2018, ha inviato a mezzo con PEC, in pari data, alle ACA competenti le descritte Relazione preliminare.

Che il dirigente del Settore Ambiente del Comune, Autorità competente, con proprio Atto n° 3131 del 21/09/2018, nel condizionare l'attività di trasformazione all'attuazione di misure di mitigazione da riferirsi, in particolare, al rispetto della normativa afferente le emissioni atmosferiche,



## Comune dell'Aquila

all'attuazione, per quanto possibile, di edilizia sostenibile, al rispetto delle procedure per la demolizione di edifici nonché di quelle afferenti le opere di scavo e movimentazione terreno ed a modalità di attuazione dell'arredo urbano, ha determinato *di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la Variante al Piano di Riqualificazione della viabilità Acquasanta – Collemaggio*.

Che questa Amministrazione (Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Trasporti) ha richiesto il prescritto parere di compatibilità geomorfologica, ex L. 64/1974 art. 13 – d.P.R. 380/01, art. 89) al Servizio del Genio Civile regionale – Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo prodotta, per la riferita variante, con nota Prot. n° 54823 del 5/06/2018 depositata all'Ufficio del Genio Civile di L'Aquila in data 7 giugno 2018.

Che il Dirigente del Servizio del Genio Civile dell'Aquila – Ufficio Tecnico e Sismica di Avezzano della Regione Abruzzo, Dott. Ing. Giancarlo Misantoni, con nota Prot. 54823 del 5/06/2018, acquisita dall'Ente al Prot. 61793 del 12/06/2019, ha espresso, nell'ambito delle competenze di cui alla L. 64/74, art. 13, come modificato dal d.P.R. 6.06.2001, n. 380, art. 89, parere favorevole, circoscritto alla compatibilità geomorfologica dell'intervento con il territorio interessato, sulle previsioni pianificatorie proposte dal "Procedimento di *Variante al Piano di Riqualificazione – Area Acquasanta – Collemaggio*".

### RITENUTO

Di dover deliberare in merito all'adozione della variante per la qualificazione urbanistica dei suoli del lato est del cimitero del Capoluogo compresi tra il perimetro di 200 metri dal muro del cimitero e la fascia di rispetto definita con deliberazioni consiliari n.ri 90/2015 e 65/2015.

VISTE le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese dai Consiglieri comunali ai sensi dell'art. 35 della L.R. 18/83 nel testo in vigore, per l'accertamento della consistenza di proprietà immobiliari degli stessi ricadenti nell'ambito delle aree oggetto del presente atto.

VISTO l'art. 338, comma 5°, del R.D. 1265/34, come modificato e integrato dall'art. 28 della Legge 1/8/2002 n° 166;

VISTO l'art. 10 della L.R. 18/83 nel testo in vigore;


VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

### VISTI INOLTRE

la delibera n. 67 del 24.02.2022 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di Deliberazione predisposta dal Settore PRG e Piani attuativi e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale;

il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità ed il parere di regolarità contabile attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità resi dai responsabili dei servizi come risultante dalle scheda che si allegano;

il parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare in data 08.03.2022 giusta comunicazione del segretario della stessa;



## Comune dell'Aquila

**Considerato** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.

**Attestato** che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

**Considerato** il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.

### DELIBERA

1. Di dare atto che sono state ottemperate le norme sulla trasparenza amministrativa, ex art. 35 della L.R. 18/83;
2. Di adottare, per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono richiamate e fatte proprie, la variante urbanistica relativa alle porzioni di suolo comprese tra il limite di 200 metri dal muro esterno del cimitero del Capoluogo ed il perimetro più interno che definisce la fascia di rispetto del cimitero così come stabilito con deliberazioni consiliari n° 90 del 12/08/2013 e n° 65 del 18/06/2015, riattribuendo, ai compendi del lato est del cimitero, le destinazioni urbanistiche e relativa normativa stabilite con deliberazione di C.C. n° 161/2002 di approvazione del “*Piano di Riqualificazione della viabilità area - Acquasanta/Collemaggio – accesso orientale al Capoluogo*”, con inserimento delle modificazioni/integrazioni afferenti la destinazione per le aree di sedime di impianti ed opere pubbliche attuate dalla Protezione Civile Nazionale a seguito del sisma del 2009 relative alla scuola elementare “E. De Amicis”, ciò come da cartografia allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:

Tav. n°	Oggetto
1	RELAZIONE DI SINTESI;
2	STRALCIO PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA COLLEMAGGIO – ADOZIONE VARIANTE AREE INTERNE AL PERIMETRO DI METRI 200 DAL CIMITERO: LATO EST.

3. Di confermare i contenuti e le disposizioni rese nelle deliberazioni consiliari n° 90/2013 e n° 65/2015;
4. Di trasmettere copia della presente alla Segreteria Generale ed ai Settori: Bilancio, Razionalizzazione ed Equità Tributaria, Ricostruzione Privata, Urbanistica, SUE, SUAP, CUC e Progetti di carattere strategico, Settore Opere Pubbliche, Patrimonio e Impianti, Settore Ambiente e Protezione Civile per quanto di rispettiva competenza.

La proposta di deliberazione è approvata con il seguente risultato:

consiglieri presenti n. 19;

consiglieri votanti n. 16;



## **Comune dell'Aquila**

astenuti n. 3 (De Santis L., Nardantonio, Serpetti);

voti favorevoli n. 16 (Bontempo, Colantoni, Cucchiarella, D'Angelo S., De Blasis, De Santis F., Del Beato, Della Pelle, Di Luzio, Dundee, Lancia, Mancinelli, Morelli, Santangelo, Scimia, Tinari).

Il resoconto della discussione è allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Del che è verbale.

**Oggetto: PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA COLLEMAGGIO  
RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DEI SUOLI RICOMPRESI TRA IL PERIMETRO DI ML  
200 DAL MURO DEL CIMITERO ED IL LIMITE DELLA FASCIA DI RISPETTO DEFINITO CON  
DELIBERAZIONI CONSILIARI N.RI 90/2013 E 65/2015 - LATO EST DEL CIMITERO -  
ADOZIONE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA  
**24/02/2022**

FIRMA  
**Roberto Evangelisti**

**Oggetto: PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA COLLEMAGGIO  
RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DEI SUOLI RICOMPRESI TRA IL  
PERIMETRO DI ML 200 DAL MURO DEL CIMITERO ED IL LIMITE DELLA FASCIA  
DI RISPETTO DEFINITO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N.RI 90/2013 E 65/2015 -  
LATO EST DEL CIMITERO - ADOZIONE**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA  
**24/02/2022**

FIRMA  
**Claudio Cerasoli**



# COMUNE di L'AQUILA

## RELAZIONE DI SINTESI

Con delibera n° 161 del 21 ottobre 2002 il Consiglio comunale approvava, ai sensi dell'art. 43 ed art. 1 l.r. 26/00, la variante generale al vigente P.R.G. denominata "Acquasanta/Collemaggio accesso orientale al Capoluogo".

La variante, affidata all'Ing. Claudio Santini ed all'Arch. Enzo Vivio con deliberazione di Giunta comunale n° 2075 del 31/12/1996, venne posta in essere *per dare assetto definitivo all'ambito territoriale considerato inserendo nello stesso quello urbano limitrofo e ricompreso tra le SS 17 e 17bis, oltre l'eventuale collegamento con la Variante Sud, ... ..*, attuando oltre la ridefinizione del sistema viario del lato orientale della città la riorganizzazione funzionale dell'insieme degli interventi, variamente succedutisi nel tempo, derivanti da Programmi Integrati di Intervento, da accordi di programma, conseguenti a procedimenti giurisdizionali nonché la riqualificazione dei compendi sottratti al vincolo di rispetto cimiteriale a seguito di D. di C.c. n.ri 24 e 25 del 1970, D. G.C. n° 2014 del 6/12/1972 e D. di C.C. n° 176 del 29/07/972.

Contezza di quanto descritto è rinvenibile nelle deliberazioni di adozione ed approvazione della citata variante "Acquasanta/Collemaggio".

*Che nel piano predisposto dai citati professionisti con riferimento ad un ambito territoriale più ampio, è stata data evidenza, riportandone lo stato di fatto e di diritto consolidatosi, ad interventi conseguenti a proposte progettuali in avanzata fase di formazione, formulate in base alla legislazione e normativa vigente ed a previsioni di zonizzazioni urbanistiche derivanti o dalla necessità di adeguamento dell'assetto territoriale alle risultanze di impegni assunti dall'Amministrazione comunale o per la definizione di procedimenti posti in essere in sede giurisdizionale.*

In particolare venne proposta l'integrazione delle previsioni progettuali con l'inserimento delle aree oggetto di proposte di programmi di riqualificazione urbana relative a precedenti bandi emanati dall'Amministrazione, l'eliminazione della zona TN, nonché la eliminazione della previsione di viabilità di collegamento di via della Crocetta con la sommità della collina di collegamento e l'inserimento dell'area già destinata a P.E.E.P. ed oggetto di diffida ai sensi dell'art. 43 della L.R. 3/03/1999 n° 11. - (D. di C.C. n° 38 del 19 marzo 2001 di adozione della variante).

Con la variante in descrizione venne pertanto data evidenza ad interventi conseguenti a proposte progettuali, formulate in base alla legislazione e normativa vigenti ed a previsioni di zonizzazioni urbanistiche, derivanti da programmi di intervento predisposti in rapporto a pregresse procedure concorsuali (Progr. Integr. e di Rec. Urb.), da precedenti approvazioni, dalla necessità di adeguamento dell'assetto territoriale alle risultanze di impegni assunti dall'Amministrazione comunale o per la definizione di procedimenti posti in essere in sede giurisdizionale quali, ad esempio, l'intervento proposto in zona per attrezzature generali in località Strinella Alta formulata dalla Soc. Edil Porta Romana (delib. C.C. n° 162 del 30/11/2000), il Programma Integrato di Intervento in località Torretta proposto ai sensi dell'art. 30bis della L.R. 18/83 nel testo in vigore, dalla Soc. Lattanzi Costruzioni e Gino Ciocca ed altri (delib. C.C. n. 165 del 4/12/2000), l'area di intervento in località Acquasanta della Soc. "Il Capitello", oggetto di precedenti contenziosi con le ditte proprietarie, l'area della ditta Colaiuda Angelo (delib. G.C. n. 187/99), oltre la definizione della destinazione d'uso delle aree non più interessate dal restringimento della fascia di rispetto cimiteriale e di quelle non consone con le caratteristiche di "ambiente urbano" dell'ambito considerato;

*... .. l'avvenuta previsione di aree per attrezzature generali "S" nell'ambito della zona di rispetto cimiteriale ed in quella non più soggetta a tale vincolo, discende anch'essa dal recepimento della precedente adozione di specifica variante al P.R.G., ai sensi e per gli effetti della L., 5.02.1992 n° 104, avvenuta con deliberazione consiliare n° 49 del 30.03.1998, sicché nella previsioni del Piano di Riqualificazione ... .. deve intendersi recepito il progetto per l'attrezzatura socio-sanitaria già approvato nelle forme del piano volumetrico, tenuto altresì conto che l'edificazione è tutta esterna alla fascia di rispetto cimiteriale stabilita in 100 mt. (D. di C.C. n° 161 del 20/05/2002 di approvazione della variante).*

In attuazione della citata variante, Acquasanta/Collemaggio, oltre all'attività edilizia di carattere privato, sono state realizzate una serie di opere pubbliche e di interesse generale quali:

- Parcheggi pubblici di Acquasanta;



# COMUNE di L'AQUILA

- Stadio di Acquasanta e relativo parcheggio e viabilità;
- Intervento di edilizia commerciale e parcheggi pubblici;
- Programmi Integrati di edilizia residenziale;
- Insediamento di edilizia socio-sanitaria;
- Insediamento per attrezzature generali sociosanitarie "S" attuata ai sensi e per gli effetti della L. 5/02/1992 n° 104 già introdotta a seguito di deliberazione consiliare n° 49 del 30/03/1998;
- Rotatoria svincolo per Gignano;
- Adeguamenti viari nell'ambito di riferimento.

In rapporto ai contenuti del citato Piano di riqualificazione della viabilità Acquasanta/Collemaggio, l'Avv.to Concetta Maria Presti, residente in L'Aquila Via Scuola della Torretta, deducendo di essere proprietaria di un'immobile ricadente nell'ambito della descritta variante urbanistica, impugnò i relativi atti al TAR di L'Aquila rubricati, al Tribunale amministrativo, ai n.ri 345/01, 253/02 e 705/04.

Il Tribunale Amministrativo, riunito i ricorsi e dichiarato improcedibile il n. 253/02, con sentenza n. 1141 del 25.06.2008 li accoglieva, annullava gli atti impugnati e ridefiniva la profondità della fascia di rispetto del cimitero nella misura di legge pari a ml 200.

In sede di appello il C.d.S., Sez. IV, con Sent. n. 1645/11, nel dichiarare improcedibili, per carenza di interesse, *"le ulteriori censure riproposte dall'appellante incidentale"* confermava le statuizioni del Giudice di primo grado *"in ragione della portata conformativa della sentenza"*.

A seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009 vennero attuati, nella zona periferica del Cimitero del Capoluogo, ricompresa nell'ambito del piano "Acquasanta/Collemaggio", nuovi interventi di edilizia scolastica in sostituzione di quelli esistenti danneggiati dal sisma, quali:

- il Conservatorio di Musica con annesso l'Auditorium nel lato nord-est;
- la Scuola Elementare De Amicis, sul lato est, quest'ultima in parte ricadente anche nella fascia compresa tra i 50 e 100 metri dal cimitero;
- la sede dell'Università degli Studi dell'Aquila - Facoltà di Economia e Amministrazione delle Imprese, Operatore Giuridico di Impresa del Dipartimento di Ingegneria Industriale ed Economia e Commercio, sul lato nord-ovest, nell'ambito del complesso demaniale già sede del Centro di Giustizia Minorile dell'Aquila ove ha collocazione l'Istituto penale per i Minorenni, struttura realizzata a seguito di parere unanime reso in sede di conferenza dei servizi del 10/11/2009 convocata dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per l'Abruzzo.

In prossimità della menzionata sede della Facoltà di Economia, in contiguità con gli edifici del complesso minorile, vennero inoltre realizzate varie strutture destinate alle attività direzionali del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila.

In conseguenza delle decisioni della giustizia amministrativa il Consiglio comunale, con deliberazione n° 89 del 12 agosto 2013, preso atto della sentenza del TAR di L'Aquila n° 1141/2008 e del C.d. S. n° 1645/11, ridefiniva la profondità della fascia di rispetto nella misura di ml 200 dal perimetro del cimitero come esistente in fatto aveva a confermare la validità della variante al P.R.G. denominata Piano di Riqualificazione "Acquasanta - Collemaggio" accesso orientale al Capoluogo limitatamente alle aree poste oltre i 200 metri dal muro di cinta del cimitero in quanto non fatte oggetto di controversia alcuna.

VERIFICATA La condizione pianificatoria strutturatasi in applicazione della variante al P.R.G. denominata *"Piano di riqualificazione della viabilità area Acquasanta - Collemaggio"* nonché degli organismi edilizi ed impianti pubblici e di uso pubblico attuati, in via di somma urgenza, in causa delle necessità conseguenti all'evento sismico dell'anno 2009.

STANTE la necessità di dover procedere ad una ridefinizione della fascia di rispetto del cimitero al fine della corretta e coerente riorganizzazione e rifunzionalizzazione operativa degli interventi pubblici, di pubblico interesse nonché di attività programmate a mezzo di pianificazione



# COMUNE di L'AQUILA

di terzo livello così come definiti e strutturati nella variante generale al P.R.G. denominata "Acquasanta – Collemaggio".

Il Consiglio comunale con deliberazione n° 90 del 12 agosto 2013, visto il parere del dirigente del Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di L'Aquila, nota Prot. n. 0054480/13 dell'11/06/13, approvava la riduzione della fascia di rispetto del cimitero, come da planimetria allegata alla riferita delibera, rimandando a successivi atti la riqualificazione urbanistica delle porzioni di suolo comprese tra l'originaria fascia di rispetto ed il limite così ridefinito.

Successivamente con deliberazione n° 65 del 18 giugno 2015 il Consiglio, visto il parere del Dirigente del Dipartimento di Prevenzione della ASL di L'Aquila, nota Prot. n° 28284 del 2/04/2015, approvava, ai sensi dell'art. 338 del T.U. LL.SS. R.D. 1264/34 e dell'art. 28 della L. 166/02, nuovo elaborato grafico denominato "Definizione Fascia di rispetto Cimitero del Capoluogo" recante correzioni, limitatamente al lato nord del cimitero, alla cartografia in precedenza approvata con D. di C.C. n° 90/13.

L'Avv. Presti procedeva ad impugnare innanzi al TAR dell'Aquila anche tali ultimi atti, secondo la sequenza temporale degli stessi; Con ricorso rubricato al Registro Ricorsi del Tribunale al n° 920/2010 per le deliberazioni consiliari ed atti connessi n.ri 89 e 90 del 2013 e con motivi aggiunti, depositati in data 21 ottobre 2015, per la delibera consiliare n° 65 del 2015 ed atti collegati.

Il TAR dell'Aquila, in esito ai ricorsi dell'avv. Presti, con Sentenza n° 479 del 10 dicembre 2018 accoglieva il ricorso limitatamente a:

a) *riduzione generalizzata della fascia di rispetto cimiteriale in misura inferiore a 200 metri dal perimetro del cimitero;*

b) *conferma della disciplina urbanistica della variante approvata con deliberazione n. 162/2002 ... .. .;*

*- annulla il parere igienico - sanitario prot. 0054480/13 del 11/06/13 a firma del Dirigente S.I.E.S.P. e del Direttore S.I.E.S.P. e del Dipartimento di Prevenzione della ASL n. 1 di Avezzano, Sulmona, L'Aquila e, per l'effetto, annulla in parte la deliberazione n. 90 del 12 agosto 2013, nei sensi di cui in motivazione;*

accogliendo inoltre

*in parte i motivi aggiunti e, per l'effetto, dichiara la nullità della deliberazione n. 65 del 18 giugno 2015 del Consiglio del Comune dell'Aquila nella parte in cui:*

*1) conferma la riduzione generalizzata della fascia di rispetto cimiteriale;*

*2) delibera di procedere alla ripianificazione urbanistica dell'area estromessa dalla fascia di rispetto cimiteriale per effetto della riduzione della stessa.*

Di fatto con la delibera n° 90/2013 non viene confermata alcuna disciplina urbanistica, né per le aree sottratte al rispetto cimiteriale né per qualsivoglia altro suolo avendo ad oggetto, la Delibera impugnata, il solo ed unico scopo quello della riduzione della fascia di rispetto, aspetto messo in chiara evidenza, in sede di appello, dalla sentenza del C.d.S. n° 7598 del 27/11/2020 nella quale, al riguardo, è stabilito:

*18. Il Collegio, in sostanza, osserva che la delibera:*

*- non dispone in alcun modo in ordine alla destinazione urbanistica delle aree risultanti dalla riduzione di detta fascia, rimessa a "successivi atti", contro cui, dunque, ogni interessato potrà, eventualmente, far valere in giudizio le proprie ragioni.*

In relazione agli altri aspetti la sentenza del Consiglio di Stato porta le seguenti disposizioni, *la delibera n° 90/2013:*

*- reca una legittima (stante la mancanza di una rituale impugnazione del parere favorevole dell'ASL) riduzione della fascia de qua al fine di regolarizzare le strutture pubbliche o di interesse pubblico ivi insistenti, dettagliatamente indicate nella delibera stessa.*

Nel riferimento alle generali procedure di riduzione della fascia di rispetto, al parere preventivo della ASL dell'Aquila e del Genio Civile è stabilito: *18.2. Non è superfluo, inoltre, osservare che, in*



## COMUNE di L'AQUILA

omaggio al principio di conservazione dei valori giuridici (precipitato tecnico del principio di buon andamento della P.A.), gli atti amministrativi debbono essere interpretati, ove possibile, in modo che risultino conformi alla legge.

18.3. Intesa in tal modo, pertanto, la delibera n. 90 non presenta profili né di illegittimità, né, tanto meno, di nullità.

19. Quanto alle censure svolte dalla ricorrente in primo grado ed in questa sede riproposte, il Collegio osserva che:

- il settimo motivo, afferente alla dichiarazione di immediata esecutività della delibera n. 89, è improcedibile, alla luce della riscontrata legittimità della delibera; non si apprezza, peraltro, un concreto ed attuale interesse a coltivare la censura;
- l'undicesimo motivo, afferente all'assunta contraddittorietà fra la parte motiva e la parte dispositiva della delibera n. 90, è assorbito dalla motivazione spesa supra dal Collegio in ordine alla delibera stessa;
- il tredicesimo motivo, afferente al parere dell'ASL, è inammissibile, attesa la mancanza della rituale impugnazione del parere medesimo;
- il quattordicesimo motivo, con cui si censura il fatto che la delibera n. 90 sia stata assunta senza richiedere nuovamente il parere del Genio civile, in tesi necessario stante la valenza di conferma della variante disposta con la delibera n. 162 del 2002, è assorbito dalla motivazione spesa supra dal Collegio in ordine alla delibera n. 90: in sostanza, giacché tale delibera non veicola alcuna conferma della variante, non era evidentemente necessario acquisire nuovamente il parere del Genio civile.

20. Infine, le argomentazioni relative all'effettivo portato dispositivo della delibera n. 90 valgono anche con riferimento alle doglianze svolte nei confronti della delibera n. 65, recante, nella parte dispositiva, la mera "correzione cartografica" degli allegati alla delibera n. 90 e la conseguente individuazione della "area da ripianificare".

20.1. Il portato giuridico della "correzione cartografica" deve essere inteso ai sensi e con gli effetti già indicati con riferimento alla delibera n. 90 e, dunque, di per sé non è contra legem; specularmente, giacché la delibera n. 65 non dispone un'attuale, concreta ed effettiva ripianificazione, non presenta autonomi profili di legittimità. ....

Dalle risultanze delle menzionate sentenze deriva:

- La validità della pianificazione urbanistica esterna alla fascia di 200 metri dal perimetro esterno del cimitero, a suo tempo definita con la D. di C.C. n° 161/2002, stante la statuizione del TAR dell'Aquila che con sentenza n° 479/18, confermata in sede di appello dal C.d.S., Sez. IV, n° 7498/2020, ha stabilito:  
2.4.1.1.1. Il TAR non ha infatti annullato in toto la variante Acquasanta-Collemaggio, come invece sostenuto dalla ricorrente, perché chiaramente la sentenza n. 1141/2008, laddove sancisce l'illegittimità della variante impugnata sotto il profilo assorbente e dirimente della violazione dell'art. 338 del novellato R.D. n. 1265/1934 (par. III.5.6) produce effetti demolitori della sola pianificazione della fascia di rispetto cimiteriale.
- La legittimità della riduzione della fascia di rispetto del cimitero da 200 metri a misura variabile compresa tra i 50 e 100 metri posta in essere con deliberazioni consiliari n.ri 90 del 2013 e 65 del 2015 stabilita dal Consiglio di Stato con Sentenza n° 7498 del 2020:  
18. Il Collegio, in sostanza, osserva che la delibera:
  - reca una legittima (stante la mancanza di una rituale impugnazione del parere favorevole dell'ASL) riduzione della fascia de qua al fine di regolarizzare le strutture pubbliche o di interesse pubblico ivi insistenti, dettagliatamente indicate nella delibera stessa;
- Il vuoto normativo e pianificatorio nell'ambito del territorio compreso tra il perimetro dei 200 metri dal cimitero e quella successivamente stabilita con deliberazioni consiliari n.ri 90/13 e 65/15 con la conseguente necessità di dover procedere all'attribuzione, a tali ambiti, nuova disciplina urbanistica.



# COMUNE di L'AQUILA

## RILEVATO

Che il Piano Regolatore Generale deve considerare la totalità del territorio comunale come da art. 7, p.to 1 della L.U.N. 1150 del 17 agosto del 1942.

Che la giurisprudenza ha affermato l'obbligo in capo al Comune di procedere alla nuova pianificazione dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica: *Sussiste l'obbligo in capo al comune di procedere alla nuova pianificazione urbanistica dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica* (C.d.S., sez. IV, 27/12/2001, n° 6415);

*Da tale obbligo il Comune non è esonerato per l'applicabilità, nei casi in questione, della disciplina dettata dalle disposizioni applicabili alle cosiddette zone bianche di cui all'art. 9, d.p.r. 6.6.2001 n° 380. Si tratta di disciplina che ha natura provvisoria e non può pertanto sostituirsi alla disciplina che la legge affida alle responsabili valutazioni del Comune* (TAR Toscana Firenze, sez. I, 23/06/2008, n° 1654).

Che le aree comprese nel perimetro dei centri abitati risultano inoltre connotate, per effetto della mancanza della destinazione urbanistica, da un regime di inedificabilità permanente dati gli indici ridottissimi d'inedificabilità definiti nell'art. 9 del d.P.R. 380/2001.

*Che la perdurante inerzia dell'Amministrazione munita della podestà di adottare scelte di governo del territorio crea un vuoto di disciplina intollerabile alla luce degli obblighi di amministrazione attiva imposti al comune dall'ordinamento nel suo complesso* (TAR Puglia, Lecce. Sez. I, 8/02/2007, n° 371).

VISTO la variante al P.R.G. denominata "Acquasanta/Collemaggio – accesso orientale al Capoluogo approvata con D. di C.c. n° 161 del 2002, le statuizioni di pianificazione in ordine alla generale organizzazione viaria ed a quella della organizzazione del territorio nel riferimento alle porzioni allo stato prive pianificazione che a quelle contermini da considerare in modo unitario quale unicum funzionale ad un disegno complessivo di programmazione e successiva gestione del territorio.

EVIDENZIATO che non è, così come a suo tempo non era, nei programmi dell'Amministrazione comunale la previsione di ulteriori ampliamenti dell'area cimiteriale sia nella considerazione della presenza di consistenti spazi interni al comprensorio comunale ancora suscettibili di utilizzo o riutilizzo a fini di inumazioni e tumulazioni che della definitiva saturazione degli spazi esterni definitivamente strutturati nell'assetto viario ed in quello urbanistico/edilizio che impediscono di fatto qualsiasi ipotesi di ampliamento.

## RISCONTRATO

Che il Piano di Riqualficazione, come in precedenza riportato ed approvato a seguito del parere preventivo del Genio Civile regionale Prot. 422 del 14 febbraio 2001 (ex art. 13 L. 2/02/1974 n° 64), aveva dato evidenza ad interventi conseguenti a proposte progettuali formulate in relazione alla legislazione vigente ed a previsioni di zonizzazioni urbanistiche nonché ad aree oggetto di previsioni attuative già poste in essere a seguito di strumenti particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, ad aree interessate da proposte di realizzazione di programmi integrati derivanti da procedure avviate in attuazione del Programma quadriennale di edilizia residenziale pubblica, varato dalla Regione Abruzzo ai sensi della L. 179/92, ad aree con destinazione urbanistica già definita dal Piano Regolatore Generale ovvero edificabili ai fini residenziali, per servizi pubblici, per viabilità di interesse locale, per verde pubblico etc.

Che le disposizioni oggetto della pianificazione urbanistica sono state disciplinate a mezzo di specifica normativa del Piano di Riqualficazione, integrativa delle N.T.A. del P.R.G. e del Regolamento Edilizio a mezzo della quale, unitamente alla relazione generale di accompagnamento, è stato verificato la struttura della variante al P.R.G. denominata "Acquasanta Collemaggio" tale che, anche nella riorganizzazione delle destinazioni già impresse ai suoli in argomento, da produrre in modo funzionale all'interesse pubblico connaturato alla gestione dell'armatura di piano ed alla dislocazione degli impianti pubblici e di interesse pubblico oltre che di strutture in generale già



# COMUNE di L'AQUILA

programmati in origine dal PRG, non necessita procedere alla ripetizione di verifiche o di indagini conoscitive o dimensionali essendo queste asseritamente riscontrate nella menzionata variante (D. di C.C. n° 38/2001 di adozione della variante, n° 93/2002 di controdeduzione alle osservazioni e n° 161/2002 di approvazione della variante "Acquasanta Collemaggio").

Che le sentenze n° 1141 del 25.06.2008 del TAR di L'Aquila e n. 1645/11 della IV sezione del Consiglio di Stato è stata annullata la variante al P.R.G. denominata "Acquasanta/Collemaggio accesso orientale al Capoluogo" limitatamente alle porzioni di area ricomprese nel limite di ml 200 dal perimetro del cimitero in causa della sola incompletezza/inadeguatezza nelle precedenti procedure amministrative afferenti la riduzione della fascia di rispetto del cimitero attuate nel 1970, nel 1972, 1977 e nel 2001 senza aver mosso alcun rilievo alle determinazioni assunte dall'Amministrazione comunale in relazione alle scelte pianificatorie poste in essere con il menzionato piano.

Che con sentenza n° 7498 del 2020 il C.d.S. ha inoltre stabilito che:

... .. *la delibera n. 90 non presenta profili né di illegittimità, né, tanto meno, di nullità.*

... ..

... .. *le argomentazioni relative all'effettivo portato dispositivo della delibera n. 90 valgono anche con riferimento alle doglianze svolte nei confronti della delibera n. 65, recante, nella parte dispositiva, la mera "correzione cartografica" degli allegati alla delibera n. 90 e la conseguente individuazione della "area da ripianificare".*

Che conseguentemente le determinazioni della programmazione urbanistica precedente, approvate con deliberazione consiliare n° 161/02, relative alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché della pianificazione generale precedente statuita con il vigente PRG, possono ritrovare piena validità nel rispetto dai richiamati pronunciamenti della giustizia amministrativa; Analogamente trovano legittimazione e capienza le nuove strutture pubbliche e di interesse pubblico, in quanto integrative dello standard di piano e quindi migliorative nel rapporto quali/quantitativo dell'offerta di servizi al territorio, attuate a seguito del disastroso evento sismico del 6 aprile 2009, strutture da potersi ritenere stabilmente facenti parte del panorama antropizzato del territorio.

## ACCERTATO

La necessità ed urgenza di conferire all'ambito territoriale in riferimento destinazioni urbanistiche coerenti con lo stato di fatto e di diritto oltre che idonee all'attuazione di interventi pubblici e privati, di tipo indiretto e diretto, utili e necessari a dare, nel rispetto della disciplina di settore, certezza operativa oltre che continuità e coerenza alla maglia urbana di riferimento.

## VERIFICATO

L'attualità e validità delle decisioni assunte dal Consiglio comunale con la deliberazione n° 161 del 20/05/2002, di approvazione della variante Acquasanta/Collemaggio, per le porzioni esterne al perimetro di 200 metri dal limite del cimitero, sia in termini cartografici che normativi nonché per gli indirizzi di pianificazione generale stabiliti con lo stesso.

Che non necessita apportare alla disciplina precedentemente approvata, dalla quale non sussistono motivi per discostarsene, variazione alcuna se non per adeguamenti alle proprietà conseguenti a rettifiche di confine, a riallineamenti delle mappe, ad adattamenti conseguenti agli adeguamenti della fascia di rispetto o relative all'inserimento di destinazioni atte al soddisfacimento di attività pubbliche o di uso pubblico quali la destinazione per Servizi pubblici riferiti, nello specifico, alla scuola elementare "E. De Amicis"; Adeguamenti che non incidono sul dimensionamento del Piano ma resisi necessari per il completamento delle dotazioni territoriali e trasferimento di strutture pubbliche; Attività che, come anticipato, lasciano del tutto inalterato il dimensionamento della precedente variante e l'impostazione progettuale del Piano per come in precedenza approvato con richiamata D. di C.C. n° 161 del 2002.



# COMUNE di L'AQUILA

## SI DEFINISCE

La riqualificazione urbanistica dei suoli, per le porzioni attualmente prive di disciplina, nel segno delle seguenti disposizioni.

Alle porzioni ricomprese tra il limite di ml 200 dal cimitero ed il limite definito con deliberazioni consiliari n° 90/2013, si conferma, non sussistendo motivi per discostarsene, le precedenti destinazioni così come attribuite con la Delibera consiliare di approvazione della variante al vigente P.R.G. denominata “Acquasanta Collemaggio – Accesso orientale al Capoluogo, n° 161/2002 con l’integrazione della Zona per servizi pubblici- Art. 30 delle N.T.A. riferita all’area occupata dalla scuola elementare “E. De Amicis”;

Vengono pertanto individuate, ai suoli del lato Est del Cimitero, le destinazioni come assegnate con precedenti disposizioni pianificatorie secondo le seguenti normative prevalenti:

- Zona destinata alla viabilità e parcheggio – Art. 27 delle N.T.A.;
- Zona per servizi pubblici – Art 30 (SE) delle N.T.A. del vigente P.R.G.;
- Zona agricola normale Art. 63 delle N.T.A.;
- Zona di rispetto dell’abitato Art. 74 delle N.T.A.;
- Zona per stazioni di servizio Art. 7bis N.T.A. Piano Acquasanta/Collemaggio;
- Zona di rispetto cimiteriale – Art. 76 delle N.T.A.

La normativa tecnica elencata disciplina l’attuazione del Piano dell’ambito Est del Cimitero del Capoluogo come delimitato nella tavola di progetto allegata “Tav. n. 2.2 – lato Est del Cimitero”.

Per quanto non diversamente disciplinato, per le zone edilizie riportate nell’ambito in riferimento o, se di nuovo insediamento, con destinazione d’uso conforme a quella generalmente indicata negli elaborati grafici del P.R.G. vigente, valgono le prescrizioni normative di cui ai corrispondenti articoli delle N.T.A. del P.R.G. stesso

Le norme aggiuntive integrano pertanto la normativa di attuazione del Piano Regolatore Generale e del Piano Acquasanta/Collemaggio.

## ELABORATI

Tav. n°	Oggetto
1.2	RELAZIONE DI SINTESI VARIANTE;
2.2	STRALCIO PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA COLLEMAGGIO – ADOZIONE VARIANTE AREE INTERNE AL PERIMETRO DI METRI 200 DAL CIMITERO. LATO EST.

Il tecnico  
arch. Antonio Berardi



**VARIANTE**  
**AL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA'**  
**AREA AQUASANTA - COLLEMAGGIO**  
**ACCESSO ORIENTALE AL CAPOLUOGO**  
Ridistribuzione dei suoli esterni alla fascia di rispetto del cimitero



Studio  
Pierluigi Iorini  
Amministrazione delle politiche urbanistiche, edilizia  
e Pianificazione  
Ass. Daniele Fenucci  
Servizio Ripartizione Pubblica Urbanistica, SITE, SUAP,  
C.I.C. e Progetti di settore strategici  
Il Dirigente Arch. Roberto Evangelisti  
Servizio P.R.C. e Piani Attuativi  
Il Funzionario Arch. Antonio Bernardi  
Geom. Maurizio Pelli  
Geom. Laura Pedrotti  
Dott. Roberto Spagnoli  
Geom. Massimo Santovito

STRUMENTO URBANISTICO  
GENERALE VIGENTE

Delibera n. \_ del \_ del \_

Scala 1:2000

Tav. n°  
1


**LEGENDA**

 **PERIMETRO RECINZIONE CIMITERO**

 **FASCIA DI RISPETTO DEL CIMITERO**

 **AREA OCCUPATA DA M.U.S.P.**  
(scuola elementare "De Amicis")

 **AREA DA RIPIANIFICARE**







***CONSIGLIO COMUNALE***

***IN SEDUTA STRAORDINARIA di II CONVOCAZIONE***

***Giovedì 14 aprile 2022***

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI

Do il buongiorno a tutti, prego Segretario Generale per l'appello dei presenti

Il Segretario procede all'appello nominale dei presenti

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI

Con 23 presenti, la seduta è validamente costituita. Allora iniziamo il Consiglio comunale, il Consigliere Mancini mi sembra che voleva fare un piccolo intervento

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ANGELO MANCINI

Solo per dichiarare che mi assenterò perché nelle prime tre delibere c'è un conflitto di interesse perché casa mia è in quella zona che va rinormata

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI

Va bene, grazie Consigliere Mancini. Quindi dobbiamo votare le tre delibere, all'ultimo consiglio mi sembra che queste tre delibere già erano state illustrate quindi, se i Consiglieri sono d'accordo, possiamo passare direttamente alla votazione, senza farle illustrare di nuovo. Le metto a votazione per alzata di mano.

Con l'astensione di Lelio De Santis, Nardantonio ed Elia Serpetti, il Consiglio approva, come illustrate, le prime tre delibere.

Passiamo alle operazioni di voto. Prego Segretario Generale per la votazione

Punto n. 2 all'ordine del giorno – *“Piano di riqualificazione Acquasanta Collemaggio. Riclassificazione urbanistica dei suoli ricompresi tra il perimetro di ml 200 dal muro del cimitero ed il limite della fascia di rispetto definito con deliberazioni Consiliari n.ri 90/2013 e 65/2015. – lato Est del cimitero – Adozione”*

16 voti favorevoli e 3 astenuti. Il Consiglio comunale approva



# COMUNE DELL'AQUILA

Del che è verbale

## IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato Digitalmente da :  
**DE NARDIS DOMENICO**  
Certificato emesso da : InfoCamere  
Valido da: 13-07-2021 9.55.57 a: 13-07-2024 2.00.00

## IL PRESIDENTE

Firmato Digitalmente da :  
**TINARI ROBERTO**  
Certificato emesso da : ArubaPEC  
Valido da: 16-10-2020 2.00.00 a: 17-10-2023 1.59.59